

	Allegato A) alla Del. C.C. n° 23 del 23.11.2015	
	CONVENZIONE	
	PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA	
	COMUNALE TRA I COMUNI DI BUSACHI (CAPOCONVENZIONE) E TADASUNI.	
	L'anno <i>Duemilaquindici</i> , addì _____, del <i>mese di</i> _____, nella	
	sede municipale, sita in Busachi - Piazza Italia n. 1; -----	
	TRA	
	1)- Il Comune di Busachi (Classe IV), rappresentato dal Sindaco pro-	
	tempore, Sig. Giovanni Orrù, nato in _____, il __/__/19__,	
	elettivamente domiciliato presso la sede municipale del medesimo	
	Comune - (P.I. 00541880951) ;-----	
	2)- Il Comune di Tadasuni (Classe IV), rappresentato dal Sindaco pro-	
	tempore, Sig. Mauro Porcu, nato in _____, il __/__/19__,	
	elettivamente domiciliato presso la sede municipale del medesimo	
	Comune - (P.I. 00074760950) ;-----	
	PREMESSO CHE	
	- l'art. 98, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267 e l'art. 10, del D.P.R. 4.12.1997,	
	n° 465 e ss.mm.ii., prevedono la possibilità, per i Comuni le cui sedi sono	
	ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale	
	dell'ex Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro	
	convenzioni per l'ufficio di segreteria, anche nell'ambito di più ampi	
	accordi, per l'esercizio associato di funzioni;-----	
	- i Comuni di Busachi (" <i>Capoconvenzione</i> ") e Tadasuni , i quali sono	
	ricompresi nella stessa Sezione Regionale, rispettivamente, con	
	Deliberazione del Consiglio Comunale n° _____, in data ____ /11/2015	
	1	

	Art. 6 - Della scadenza naturale o di quella anticipata, dovrà essere data	
	comunicazione, con congruo anticipo, all’Agenzia, affinché la stessa	
	provveda, ove necessario, ad assumere gli atti di sua competenza, in	
	relazione al procedimento per l'assegnazione del Segretario Comunale	
	presso l'ufficio di Segreteria, rimasto vacante;-----	
	Art. 7 - La revoca del Segretario Comunale delle segreterie convenzionate,	
	potrà avvenire nei modi e con le forme, di cui all’art. 100, del D. Lgs. n°	
	267/2000 e di cui all’art. 15, comma 5, del D.P.R. 4.12.1997, n° 465,	
	con l’intesa che l'atto sarà assunto dal Sindaco del Comune	
	" <i>Capoconvenzione</i> ", sentito il Sindaco dell’altro Comune e che la	
	deliberazione, ivi prevista, dovrà essere assunta dalla Giunta Comunale	
	del Comune " <i>Capoconvenzione</i> ";-----	
	Art. 8 - La sede di servizio dell'ufficio di segreteria convenzionato viene	
	fissata presso il Comune di Busachi, " <i>Capoconvenzione</i> ";-----	
	Art. 9 - Il Segretario delle segreterie convenzionate dipenderà, per le	
	funzioni da lui svolte, da ciascuno dei due Sindaci, a seconda dei Comuni	
	interessati agli affari trattati. Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il	
	trattamento giuridico, che quello economico, sarà gestito dal Sindaco del	
	Comune " <i>Capoconvenzione</i> ", con l’emissione di provvedimenti, ove	
	necessari, di concerto con il Sindaco dell'altro Comune;-----	
	Art. 10 - Il Segretario, assegnato all'ufficio di segreteria convenzionata,	
	dovrà assicurare la propria presenza ordinaria settimanale, presso le	
	segreterie dei singoli Comuni, in misura pari a: -----	
	- n° 18 ore - presso il Comune di Busachi; -----	
	- n° 18 ore - presso il Comune di Tadasuni; -----	

	Il Segretario dovrà, inoltre, previi accordi diretti con i Sindaci interessati,	
	disimpegnare tutte le altre incombenze (assistenza organi collegiali, lavori	
	d'ufficio non ordinari, etc.). In caso di concomitanza di impegni, si terrà	
	conto delle necessità obiettive di ciascuno degli enti interessati;-----	
	Art. 11 - Al Segretario delle segreterie convenzionate spetterà una	
	retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del	
	25% della retribuzione complessiva in godimento, di cui all'art. 37,	
	comma 1, dalla lett. a), alla lett. e), come stabilito dall'art. 45, del vigente	
	C.C.N.L., stipulato in data 16.5.2001 e ss.mm.ii.. Allo stesso funzionario	
	spetteranno i compensi dovuti ad un Segretario Comunale addetto a più	
	segreterie, a prescindere dal <i>nomen juris</i> utilizzato dalla legge, dai	
	contratti stessi o da altri provvedimenti, compreso il rimborso delle spese	
	viaggio, per recarsi dalla sede del Comune " <i>Capoconvenzione</i> ", all'altro	
	Comune, in base alle tariffe vigenti, che sono a totale carico del comune	
	convenzionato. Per tali ragioni, il Segretario Comunale viene	
	espressamente autorizzato all'utilizzo del mezzo proprio;-----	
	Art. 12 - Al Segretario Comunale delle segreterie convenzionate potrà	
	essere riconosciuta, inoltre, la maggiorazione della retribuzione di	
	posizione per l'espletamento di ulteriori funzioni, qualora le stesse	
	vengano conferite dai Sindaci dei rispettivi Comuni ed i cui oneri saranno	
	a carico diretto di ciascun Ente che ha conferito le suddette funzioni,	
	il quale provvederà alla liquidazione mensile dell'indennità	
	stabilita;-----	
	Art. 13 - I Comuni convenzionati concorreranno nelle spese, per la	
	corresponsione al Segretario Comunale dei compensi aventi natura	
	5	

Sardegna.-----

Letto, confermato e sottoscritto. -----

Il Sindaco Comune di Busachi

Il Sindaco Comune di Tadasuni

(Sig. Giovanni Orrù)

(Sig. Mauro Porcu)